Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 21 gennaio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 14 agosto 1968 registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1968 registro n. 28 Difesa, foglio n. 398

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIE DI BRONZO

BERNARDON Vittorio di Remigio, classe 1920, da Cavasso Nuovo (Udine). — Comandante di una compagnia di partigiani, dimostrava in molteplici azioni alto spirito combattivo e sprezzo del pericolo. Nel corso di un cruento combattimento contro soverchianti forze nemiche, rimasto isolato dal resto dello schieramento, resisteva coraggiosamente con il suo reparto a difesa di un passo, dando così modo agli altri reparti di ripiegare in posizioni più idonee. Esaurite le munizioni riusciva ad aprirsi un varco con lancio di bombe a mano ed a riunire la sua compagnia al resto della formazione. — Passo del Monte Rest, 17-18 ottobre 1944.

CARINI Armando di Carlo, classe 1919, da Monticelli d'Ongina (Piacenza). — Comandante di una squadra di partigiani, sapeva infondere nei gregari grande entusiasmo guidandoli in numerosi, rischiosi combattimenti. Nel corso di una azione condotta di sorpresa contro preponderanti forze avversarie, attacava arditamente un reparto d'artiglieria nemico catturando armi e munizioni e contribuendo validamente alla brillante riuscita dell'azione stessa. — Castelnuovo-Fogliani, 28 dicembre 1944.

CASTAGNOLI Dario di Antonio, classe 1920, da Albareto (Parma). — Vice comandante di un distaccamento di partigiani, già distintosi per audacia e spirito aggressivo, partecipava volontariamente all'attacco di un ben munito caposaldo nemico. Passato a guado un fiume sotto l'intenso tiro di armi automatiche, ingaggiava una cruenta lotta a corpo a corpo. Gravemente ferito, continuava ad incitare i suoi commilitoni fino al termine vittorioso dell'azione. — Fornovo Taro, 29 aprile 1945.

GIOVANARDI Zeno fu Emerenzio, classe 1916, da Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia). — Vice comandante di distaccamento partigiano, dava ripetute prove di entusiasmo, di decisione e di intrepido spirito combattivo. Durante un duro combattimento contro soverchianti forze nemiche, posto al comando di un settore particolarmente delicato, sotto l'incessante tiro della artiglieria nemica, contribuiva con il suo ardito contegno a mantenere salda la compagine dei suoi uomini sino al termine degli scontri. — Mortirolo, 10-29 aprile 1945.

MALAVASI Luigi di Clodomero, classe 1923, da Cavezzo (Modena). — Giovane, entusiasta partigiano, partecipava fin dallo inizio alla lotta di liberazione, segnalandosi in ogni circostanza per ardimento e sprezzo del pericolo. In particolare si distingueva nel corso di un ardito attacco contro carri armati nemici efficacemente dirigendo il fuoco del suo fucile mitragliatore. Rimasto ferito, continuava ad incitare i compagni di lotta finchè non cedeva svenuto sulla propria arma. — Strada Statale n. 12, 30 marzo 1945.

MARCACCI Nello fu Medardo, classe 1923, da Argenta (Ferrara). — Sfuggito al lavoro obbligatorio in favore dell'occupante, si univa alle formazioni partigiane distinguendosi in numerose azioni per slancio, capacità e coraggio. Durante una pericolosa azione, intesa a liberare parecchi abitati, ferito ad una gamba e menomato nei movimenti, rifiutava di essere allontanato dai reparti operanti rimanendo in prima linea fino alla conclusione vittoriosa della lotta. — Zona di Monte Belvedere, 29 settembre 1944-25 aprile 1945.

MEGLIOLI Zilio Domenico di Giovanni, classe 1917, da Carpineti (Reggio Emilia). — Comandante di un distaccamento partigiano, si distingueva per abnegazione e spirito combattivo, trascinando i gregari in molte rischiose azioni. In particolare, mentre effettuava, unitamente alla sua squadra, un blocco stradale, affrontava temerariamente da solo con il suo mitra, una ben armata pattuglia nemica e, facendo fuoco di sorpresa e col calma, poneva fuori combattimento tre uomini e costringeva i restanti alla fuga. — Giandeto di Casina, 18 aprile 1945.

MIGLIORI Orlando di Luigi, classe 1923, da Riolunato (Modena). — Partigiano dotato di particolare coraggio e sangue freddo era sempre tra i primi nelle azioni più rischiose infliggendo serie perdite al nemico. Incontratosi da solo con una pattuglia avversaria, le intimava arditamente, mitra alla mano, l'alt; fatto segno a reazione di fuoco, adoperava con calma la propria arma annientando la pattuglia. — Strada Statale n. 12, 28 ottobre 1944.

MODENA Sincero di Alfredo, classe 1923, da Neviano degli Arduini (Parma). — Nel corso di una ardita azione partigiana mirante ad evitare razzia di bestiame da parte delle forze di occupazione, proteggeva arditamente con il fuoco del suo fucile mitragliatore e con grave rischio personale, lo sganciamento di alcuni commilitoni feriti, portando personalmente in salvo uno dei feriti più gravi. — Traversetolo, 30 marzo 1945.

NOBILI Dino Mario fu Giuseppe, classe 1920, da Vetto (Reggio Emilia). — Partigiano generoso, si distingueva in numerosi combattimenti per capacità e sprezzo del pericolo. Durante un massiccio rastrellamento nemico, trovandosi il suo battaglione nella necessità di guadare, per sganciarsi, un fiume in piena, si offriva di attraversare per primo e da solo il corso d'acqua per provare il grado di sicurezza dell'operazione. Raggiunta con difficoltà l'altra sponda, anzichè riposarsi dal notevole sforzo compiuto, si portava di corsa e rischiosamente verso altri reparti partigiani che avevano erroneamente aperto il fuoco contro i suoi commilitoni. La sua generosa e tempestiva azione permetteva così di evitare un penoso scontro a fuoco tra unità partigiane ed a porre al sicuro, dopo il guado, l'intero battaglione senza perdite. — Scalucchia - Fiume Enza, 6 ottobre 1944.

ORIELLA Gino di Pietro, classe 1923, da Bassano del Grappa (Vicenza). — Tra i primi a votarsi alla lotta partigiana, si distingueva per coraggio e spirito combattivo nel corso di numerose azioni. Componente di una pattuglia attaccata da un preponderante gruppo avversario, accortosi che il tiratore dell'unica mitragliatrice era stato posto fuori combattimento, si portava, benchè ferito, verso l'arma e, sostituendosi al caduto, riusciva a porre in fuga, con tiro continuo e preciso, il più forte avversario. Nobile esempio di generosa iniziativa. — S. Michele di Bassano, 26 aprile 1945.

ORLANDINI Valentino fu Giovanni, classe 1922, da Soliera (Modena). — Partecipava per lungo periodo alla lotta di liberazione a capo di reparti nei quali, per le sue elevate doti di coraggio, spirito di iniziativa, sprezzo del pericolo, aveva acquistato forte ascendente. Si distingueva particolarmente nel corso di un duro combattimento durante il quale con pochi uomini affrontava ed annientava una forte pattuglia nemica che stava per portare a termine una importante missione esplorativa, dimostrando elevate qualità di capo e di combattente. — Saltino-S. Giulia-Montefiorino, 1-2 agosto 1944.

PRUNAS Mario di Angelo, classe 1919, da Cagliari. — Ufficiale di complemento dell'Esercito, entrava come semplice gregario nelle file partigiane, distinguendosi subito come capo per le sue spiccate doti di iniziativa e di coraggio dimostrate in numerose azioni. Al comando di un battaglione partigiano in movimento, veniva attaccato da forze nemiche di gran lunga superiori. Con mirabile sangue freddo e con non comune preparazione tattica, riusciva a disimpegnarsi salvando tutto il materiale mentre infliggeva al nemico gravi perdite. Nominato successivamente capo di Stato Maggiore di una grande formazione operante in montagna, risolveva brillantemente vitali problemi organizzativi, logistici ed operativi. Nelle giornate gloriose dell'insurrezione finale riprendeva di nuovo l'arma come umile gregario per partecipare arditamente ai combattimenti risolutivi. — Zona di Verona - Altipiano di Asiago, luglio 1944-aprile 1945.

(11797)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1968, n. **1338.**

Esecuzione dell'accordo cinematografico tra l'Italia e la Spagna, concluso a Madrid il 5 novembre 1966.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data, a decorrere dalla sua entrata in vigore, all'accordo cinematografico tra l'Italia e la Spagna concluso a Madrid il 5 novembre 1966.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1968

SARAGAT

MORO — FANFANI — TOLLOY — CORONA

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1969
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 136. — GRECO

Accordo cinematografico italo-spagnolo

Il Governo italiano e il Governo spagnolo, nell'intento di continuare a sviluppare e facilitare l'intercambio di film tra l'Italia e la Spagna — nello spirito degli impegni assunti dai due Paesi nei confronti degli organi internazionali — e nell'intento di migliorare la produzione in comune di film di importanza internazionale, informata al principio della reciprocità degli apporti di entrambe le cinematografie, che è il fondamento della coproduzione, hanno convenuto quanto appresso:

TITOLO I

INTERCAMBIO DI FILM

Articolo 1

a) Le competenti autorità dei due Paesi autorizzeranno, durante il periodo di validità del presente accordo, l'importazione, senza alcuna limitazione di numero, dei film in versione originale.

b) Le competenti autorità spagnole autorizzeranno pure la importazione fino ad un massimo di 30 (trenta) film italiani di lungo metraggio destinati alla loro effettiva distribuzione in Spagna e nei territori sottoposti alla giurisdizione spagnola, in versione doppiata o sottotitolata, con un numero massimo di 5 (cinque) per la edizione sottotitolata.

c) Reciprocamente le autorità competenti italiane autorizzeranno, durante lo stesso periodo, l'importazione fino ad un massimo di 30 (trenta) film spagnoli di lungo metraggio destinati alla loro effettiva programmazione in Italia, in versione doppiata o sottotitolata, con un massimo di 5 (cinque) film in edizione sottotitolata.

d) Il numero dei film ai quali si riferiscono i precedenti paragrafi *b*) e *c*) potrà essere aumentato, di comune accordo tra le autorità competenti dei due Paesi, come pure potrà essere studiata l'attuazione di un sistema di incentivi che aumenti il numero dei film fissato nel presente accordo, quando, a giudizio di entrambe le parti, lo svolgimento dello intercambio lo consigli.

e) Le competenti autorità dei due Paesi autorizzeranno, inoltre, l'importazione, nei rispettivi territori, dei film di corto metraggio destinati alla programmazione e distribuzione in edizione doppiata e/o sottotitolata, così come rispettivamente delle attualità cinematografiche spagnole ed italiane, al difuori dei contingenti previsti come sopra ed osservando le norme interne vigenti al riguardo nel Paese importatore.

Articolo 2

Le autorità spagnole non concederanno i permessi di importazione e sfruttamento in Spagna ai film italiani senza preventiva presentazione di un certificato di nazionalità rilasciato dal Ministero del turismo e dello spettacolo italiano.

Le autorità italiane non imputeranno alcun film spagnolo al contingente da loro riservato in Italia, senza preventiva presentazione di un certificato di nazionalità rilasciato dallo Istituto nazionale della cinematografia spagnola.

Articolo 3

I contratti stipulati tra le parti interessate, relativi alla cessione dei diritti di sfruttamento dei film, dovranno essere approvati dalle competenti autorità italiane e spagnole.

Articolo 4

Le competenti autorità dei due Paesi concederanno, in regime di reciprocità, le maggiori facilitazioni, secondo la procedura legalmente esistente in ognuno di essi, per l'entrata dei film, delle copie successive degli stessi e del materiale cinematografico necessario per il loro sfruttamento commerciale e per i pagamenti relativi, secondo le disposizioni valutarie in vigore.

Ugualmente, e sempre nell'ambito delle legislazioni vigenti nei due Paesi, le autorità competenti di ciascuno di essi concederanno le massime facilitazioni per i film che non siano destinati allo sfruttamento commerciale.

TITOLO II

COPRODUZIONE

Articolo 5

Le competenti autorità dei due Paesi faciliteranno la realizzazione di film in coproduzione italo-spagnola.

Articolo 6

I film, per essere riconosciuti di coproduzione ai fini del presente accordo, dovranno essere di rilievo internazionale e di una qualità tale da apportare prestigio alla cinematografia italiana e spagnola. Dovranno, inoltre, essere prodotti da ditte di adeguata capacità professionale e di riconosciuta solvibilità finanziaria; ciascun film dovrà essere diretto esclusivamente da un regista italiano o spagnolo, salva l'eccezione prevista nel numero 3) dell'articolo 9.

Articolo 7

I film di coproduzione di cui all'articolo 6 dovranno essere prodotti secondo le norme stabilite nei seguenti paragrafi:

I) I film dovranno essere di lungometraggio e di un costo totale per film non inferiore, in linea di massima, a 150 milioni di lire o 15 milioni di pesetas.

II) Gli apporti di coproduttori di ciascun Paese saranno proporzionali alle loro rispettive quote in ciascun film e dovranno essere approssimativamente equilibrati sia per quanto si riferisce alle riprese di interni ed esterni sia per quanto si riferisce alle lavorazioni tecniche, ai collaboratori artistici e tecnici ed al materiale necessario.

III) Durante il periodo di validità del presente Accordo, le autorità competenti dei due Paesi potranno autorizzare la coproduzione dei film con apporti non equivalenti, a condizione che presentino, nel loro insieme, nel corso di un anno, un equilibrio negli apporti dei due Paesi e precisamente nell'impiego di personale artistico e tecnico, nella utilizzazione di mezzi tecnici, di materiale e di servizi attinenti alla produzione.

Gli apporti dei coproduttori possono variare da un minimo del 30 per cento del costo totale del film fino ad un massimo del 70 per cento.

IV) Ai fini dei paragrafi precedenti sarà tenuto particolare conto dei seguenti elementi:

a) registi;

b) interpreti nei ruoli principali;

c) giornate di lavorazione effettuate nei due Paesi;

d) apporti finanziari.

V) Tuttavia, per i film di particolare impegno o artistico o spettacolare potranno essere ammesse deroghe per ridurre la quota minima di apporto, che comunque non potrà scendere al disotto del 20 per cento del costo complessivo del film.

Per i film di particolare impegno spettacolare, il costo complessivo non potrà essere inferiore a 250 milioni di lire o 25 milioni di pesetas.

Per il film di particolare impegno artistico, si potrà derogare, in via eccezionale, al costo minimo di 150 milioni di lire o 15 milioni di pesetas di cui al paragrafo I.

VI) Negli apporti del coproduttore minoritario dovrà comunque essere compresa, come minimo, una partecipazione dei seguenti elementi:

A.

— un aiuto-regista, quando il regista appartenga al Paese maggioritario; un direttore di produzione o un ispettore di produzione; un autore; un attore in un ruolo di rilevante importanza; due attori in un ruolo importante; due tecnici scelti tra lo scenografo, un costumista, un direttore della fotografia, un operatore, un montatore, un tecnico del suono, un segretario di produzione, un truccatore;

oppure:

B.

— un tecnico, un autore, un attore in un ruolo di rilevante importanza e due attori in ruoli di importanza o altro apporto di elementi tecnici, artistici e di prestazione di servizi che la amministrazione del Paese minoritario consideri equivalenti, come appresso:

a) un attore in un ruolo di rilevante importanza e un autore (musicista o soggettista);

b) un attore in un ruolo di rilevante importanza e il direttore della fotografia;

c) un attore in un ruolo di rilevante importanza e un altro in un ruolo importante;

d) tre attori in un ruolo importante e il direttore della fotografia;

e) tre attori in un ruolo importante, il musicista e lo scenografo;

f) quattro attori in un ruolo importante e il musicista;

g) quattro attori in un ruolo importante e lo scenografo.

VII) Il regista deve appartenere alla nazionalità del coproduttore maggioritario salvo casi speciali giustificati dalle esigenze del film, a giudizio delle due amministrazioni.

VIII) Le competenti autorità dei due Paesi potranno autorizzare inoltre la realizzazione in coproduzione di film di rilevante qualità internazionale tra la Spagna, l'Italia ed uno o più altri Paesi con i quali entrambe abbiano in vigore accordi di coproduzione.

Dette coproduzioni dovranno formare oggetto di esame caso per caso per la loro approvazione.

La commissione mista di cui all'articolo 17 ha facoltà di fissare, anno per anno, il costo minimo per le coproduzioni tripartite o multilaterali.

Per i film di questa categoria la quota del coproduttore italiano o spagnolo potrà, in via eccezionale, essere ridotta dal 30 al 20 per cento.

IX) Non saranno prese in esame le coproduzioni le cui istanze non siano state presentate alle autorità competenti almeno trenta giorni prima dell'inizio delle riprese del film.

X) Le istanze dovranno essere accompagnate dalla necessaria documentazione che sarà indicata nella procedura di attuazione dell'accordo.

XI) Non saranno autorizzate le coproduzioni le cui istanze non siano accompagnate da una garanzia bancaria pari al totale di ciascun apporto delle parti coproduttrici. Le parti interessate potranno di comune accordo rinunciare a tale garanzia.

XII) Il saldo della quota di partecipazione del coproduttore minoritario deve essere corrisposto al coproduttore maggioritario nel termine di 60 giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario a preparare l'edizione del film nella versione del Paese minoritario.

Il coproduttore maggioritario dovrà rimettere al minoritario il materiale che è necessario a quest'ultimo entro un termine di 30 giorni dall'approntamento della « copia standard », salvo diverso accordo tra le parti.

Articolo 8

La commissione mista indicherà i criteri più opportuni per il mantenimento dell'equilibrio annuale degli apporti dei Paesi coproduttori per i film delle categorie previste nell'articolo precedente.

Nei trasferimenti valutari effettuati reciprocamente tra i Paesi coproduttori dovrà sussistere equilibrio.

La commissione mista accerterà tale equilibrio alla fine di ciascun anno di durata dell'accordo. L'eventuale squilibrio dovrà essere compensato entro l'anno successivo.

Articolo 9

Le competenti autorità dei due Paesi potranno, caso per caso e di comune intesa per tutti i film di coproduzione contemplati dal presente accordo, concedere qualcuna delle presenti deroghe:

1) dispensare dall'obbligo di girare gli esterni di un film nel proprio territorio nazionale quando lo svolgimento dell'azione prevista nel soggetto lo renda necessario;

2) autorizzare la partecipazione di tecnici e di interpreti stranieri che risiedano e lavorino abitualmente in uno dei due Paesi;

3) autorizzare la partecipazione di uno o due elementi artistici di fama internazionale di un terzo Paese.

Articolo 10

I film realizzati in coproduzione ed ammessi ai benefici del presente accordo saranno considerati nazionali dalle competenti autorità dei due Paesi e di conseguenza beneficeranno, con pieno diritto, delle provvidenze previste per i film nazionali dalle disposizioni in vigore e da quelle che potranno essere adottate in ciascuno dei due Paesi.

Tali provvidenze saranno integralmente destinate al coproduttore del Paese che le concede.

Articolo 11

I film di coproduzione, nel corso del loro sfruttamento commerciale o di ogni manifestazione artistica, culturale e tecnica, come pure nelle competizioni internazionali, dovranno essere presentate con la dizione « coproduzione italo-spagnola » oppure « coproduzione ispano-italiana ».

Questa dizione dovrà apparire nei titoli di testa in un quadro separato.

Tale dizione dovrà ugualmente figurare in tutta la pubblicità a pagamento come in tutti gli annunci e comunicazioni verbali e scritte riguardanti la presentazione dei film di coproduzione.

Nelle competizioni internazionali, il film di coproduzione sarà presentato dal Paese che i coproduttori avranno scelto di comune intesa. In caso di disaccordo, il film sarà presentato dal Paese maggioritario e, se equilibrato, dal Paese della nazionalità del regista.

Le rispettive amministrazioni si scambieranno le attestazioni dei titoli di testa delle corrispondenti versioni della coproduzione.

Quando nella presentazione dei film di coproduzione venga omessa l'indicazione delle coproduzioni stesse o vengano alterati gli apporti tecnico-artistici delle medesime, le rispettive amministrazioni prenderanno provvedimenti e, in ogni caso, si produrrà la inabilitazione temporanea o definitiva del coproduttore responsabile per ulteriori coproduzioni.

Ogni amministrazione comunicherà all'altra le misure che adotterà.

Articolo 12

I proventi dello sfruttamento commerciale del film in tutto il mondo, ivi compresi gli introiti dei due mercati nazionali, verranno ripartiti in modo strettamente proporzionale agli apporti.

Ognuno dei due coproduttori avrà il diritto di esercitare tutte le possibili forme di controllo per quanto riguarda gli introiti del mercato nazionale dell'altro coproduttore.

I contributi, premi od aiuti finanziari che si concedono ai produttori di film nazionali, secondo quanto previsto dalle rispettive legislazioni, non saranno compresi nella ripartizione poichè saranno regolati come previsto nell'articolo 10.

In tutti i contratti le parti potranno stabilire che i proventi di ciascuno dei propri mercati vengono destinati con priorità alla copertura del costo al quale ha fatto fronte ciascuna di esse.

Ambedue le parti si scambieranno costanti informazioni sugli introiti provenienti da terzi Paesi, al fine che detti introiti compensino — nel termine previsto da ogni contratto e, come limite massimo, annualmente — l'eventuale squilibrio che si sia potuto verificare negli introiti provenienti dai loro rispettivi mercati nazionali.

Nei contratti, come alternativa, potrà anche prevedersi una ripartizione dei mercati, sempre che venga rispettato il principio della proporzionalità tra gli introiti e gli apporti di ciascuna delle due parti e previa approvazione delle competenti autorità dei due Paesi.

Nei contratti di coproduzione, approvati dalle rispettive amministrazioni, dovrà essere espressamente indicato il coproduttore che assume a suo carico la vendita del film nei diversi mercati.

Articolo 13

Nel caso in cui un film coprodotto sia esportato in un Paese dove le importazioni sono contingentate, il film sarà imputato, in linea di massima, al contingente del Paese di cui la partecipazione è maggioritaria.

Nel caso di equivalenza di apporti dei coproduttori dei due Paesi, il film sarà imputato al contingente del Paese che abbia maggiori possibilità di esportare nel Paese importatore.

Se uno dei due Paesi coproduttori ha la possibilità di libera importazione dei suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti beneficeranno di pieno diritto di tale possibilità.

Quando il film viene esportato in Paesi della lingua di uno dei Paesi coproduttori, la programmazione dovrà essere fatta nella versione di detta lingua se la importazione del film è avvenuta con imputazione al contingente riservato a detto Paese coproduttore.

Articolo 14

Per ogni film di coproduzione saranno approntati due negativi, o, in difetto, un negativo ed un controtipo o un internegativo.

Il coproduttore di ciascuno dei due Paesi sarà proprietario di un negativo o di un controtipo (lavander o internegativo e colonne sonore internazionali) che potrà esportare, senza alcuna restrizione, nel Paese della propria nazionalità.

In ogni caso il negativo del film è indifferentemente a disposizione dei coproduttori.

Articolo 15

Il Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - in Italia e il Ministero dell'informazione e turismo - Direzione generale per la cinematografia e teatro - in Spagna, stabiliscono di comune intesa le norme di procedura per l'applicazione del presente accordo in materia di coproduzione.

Articolo 16

Tutte le facilitazioni sono accordate per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico che collabora alla lavorazione del film come pure per l'importazione ed esportazione del materiale necessario alla loro realizzazione ed al loro sfruttamento (pellicola, materiale tecnico, costumi, materiale scenografico e materiale pubblicitario), nonchè per i trasferimenti valutari relativi ai pagamenti anche di eventuali saldi connessi alla realizzazione dei film di coproduzione, secondo le norme vigenti in materia tra i due Paesi.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Durante il periodo di validità del presente accordo, una commissione mista è convocata ogni anno, alternativamente, in Italia e in Spagna.

La commissione mista ha il compito di accertare l'equilibrio degli apporti e dei trasferimenti riguardanti le coproduzioni; di esaminare e di risolvere le difficoltà di applicazione del presente accordo; di studiare e proporre eventuali nuove disposizioni per il suo rinnovo.

Ogni parte contraente ha la facoltà di chiedere la convocazione di una sessione straordinaria della commissione mista sia in caso di modifiche rilevanti nella legislazione di uno dei due Paesi, che per altre importanti ragioni.

Articolo 18

Il presente accordo sarà valido per un anno e sarà prorogato automaticamente per periodi annuali, a meno che una delle parti non lo denunci tre mesi prima della scadenza prevista.

Il presente accordo entrerà in vigore all'atto della sua firma, in sostituzione dell'accordo del 21 febbraio 1961, modificato dallo scambio di note dell'11 giugno 1963.

Ambo le parti convengono, peraltro, di mettere in esecuzione, in via provvisoria, le clausole del presente accordo a partire dal 1° novembre 1966.

Fatto a Madrid, in duplice esemplare in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede, il giorno 5 novembre millenovecentosessantasei.

per il Governo spagnolo
Fernando M. CASTIELLA

per il Governo italiano
Francesco SILJ

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1969.

Scioglimento del consiglio comunale di Pratola Peligna.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il consiglio comunale di Pratola Peligna, al quale sono assegnati per legge 20 membri, risultò composto, dopo le elezioni del 12 giugno 1966, da vari gruppi di consiglieri di opposte tendenze, singolarmente privi di una decisiva maggioranza.

Una eterogenea colazione riuscì, tuttavia, ad eleggere il sindaco e la giunta, consentendo all'amministrazione di assicurare, sia pure stentatamente e non senza contrasti, il governo del civico ente fino all'ottobre del 1967, quando le divergenze in seno alla predetta coalizione presero ad acuirsi, determinando, infine, le dimissioni del sindaco e di tutti gli assessori, delle quali il civico consesso prese atto nella seduta del 19 giugno 1968.

In tale seduta, però, non fu possibile procedere alla elezione dei nuovi organi, a causa dell'abbandono dell'aula da parte della maggioranza dei consiglieri.

Analogo esito ebbero le successive adunanze consiliari del 28 giugno e 25 luglio sc.

Il prefetto, allora, considerata l'urgente necessità di far luogo all'elezione degli organi ordinari e all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio corrente, cui l'amministrazione non aveva ancora provveduto, nonostante i solleciti, dispose una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale, ponendo all'ordine del giorno i suddetti adempimenti.

Entrambe le anzidette convocazioni, fissate per il 10 e il 12 agosto u. s., risultarono, però, deserte, come pure le successive del 24 e del 31 agosto, promosse dal consigliere anziano.

Pur essendo ormai evidente che la crisi dell'amministrazione non era più suscettibile di positiva evoluzione, il prefetto, allo scopo di porre il civico consesso inequivocabilmente di fronte alle proprie responsabilità, ha ritenuto di indire d'ufficio una ulteriore seduta. Nel relativo decreto del 27 agosto u. s., fatto notificare a tutti i consiglieri, è stato altresì rivolto ad essi formale diffida a provvedere alla elezione degli organi e alla approvazione del bilancio di previsione 1968, a scanso del provvedimento di rigore previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Malgrado il chiaro monito, anche la predetta seduta, fissata per il 7 settembre u. s., è andata deserta.

Ritenuto ormai inutile ogni ulteriore tentativo inteso a favorire una normale soluzione della crisi dell'amministrazione comunale di Pratola Peligna, stante l'insuperabilità dei dissidi interni che ne impediscono il funzionamento, il prefetto ha proposto, ai sensi del citato art. 323, lo scioglimento di quel consiglio, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del predetto consiglio comunale, nonostante i richiami e la formale diffida del prefetto, in ordine a precisi obblighi prescritti dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 30 ottobre 1968.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pratola Peligna ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del dott. Giuseppe Pintaldi, funzionario di prefettura.

Roma, addì 2 gennaio 1969

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa degli insanabili contrasti interni, il consiglio comunale di Pratola Peligna (L'Aquila) non ha provveduto, malgrado la formale diffida del prefetto, ad eleggere gli organi ordinari ed ha omesso, altresì, di approvare il bilancio di previsione 1968, negligendo così precisi adempimenti prescritti dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 30 ottobre 1968;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pratola Peligna è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Pintaldi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1969

SARAGAT

RESTIVO

(451)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1968.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Nuoro.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 317, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Nuoro;

Vista la nota n. 1149 del 9 maggio 1968, con la quale l'unione sindacale della C.I.S.L. di Nuoro prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante sig. Falchi Mario con il signor Borghero Alberto;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Borghero Alberto è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Nuoro, quale rappresentante della C.I.S.L., in sostituzione del sig. Falchi Mario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: TURNATURI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1968
Registro n. 13 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 317

(213)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1968.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Napoli.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 320, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Napoli;

Vista la nota n. 1514 del 15 maggio 1968, con la quale l'associazione sindacale Intersind prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante dott. Canape Alberto con l'avv. Desideri Gaveglio Camillo;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Desideri Gaveglio Camillo è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Napoli, quale rappresentante della Intersind, in sostituzione del dott. Canape Alberto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: TURNATURI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1968
Registro n. 13 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 316

(214)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1968.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 227, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di La Spezia;

Vista la nota n. 642 del 18 giugno 1968, con la quale l'associazione sindacale INTERSIND prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante avv. Maccaroni Carlo con il dottor Bellotti Carlo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Bellotti Carlo è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di La Spezia, quale rappresentante della INTERSIND, in sostituzione dell'avv. Maccaroni Carlo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: TURNATURI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1968
Registro n. 13 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 311

(217)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1968.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1967, registro n. 1, foglio n. 320, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Genova;

Vista la nota n. 1356 del 7 maggio 1968 con la quale l'associazione degli artigiani della provincia di Genova prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante cav. uff. Napolitano Paolino con il sig. Lupi Ennio;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Lupi Ennio è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Genova, quale rappresentante dell'associazione degli artigiani di detta città, in sostituzione del cav. uff. Napolitano Paolino.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: TURNATURI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1968
Registro n. 13 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 312

(219)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1968.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1968, registro n. 6, foglio n. 176, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Pistoia;

Vista la nota n. 8053 del 10 luglio 1968, con la quale l'ufficio del genio civile di Pistoia prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante ing. Mansi Michele con il geometra Giorgetti Mauro;

Decreta:

Art. 1.

Il geom. Giorgetti Mauro è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Pistoia, quale rappresentante dell'ufficio del genio civile, in sostituzione dell'ing. Mansi Michele.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: TURNATURI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1968
Registro n. 13 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 327

(141)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1968.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 31, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Trieste;

Vista la nota n. 2268 dell'8 ottobre 1968, con la quale l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Trieste prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante dott. Perco Emo con il dott. Bucco Fioravante;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Bucco Fioravante è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Trieste, quale rappresentante dell'ispettorato provinciale della agricoltura, in sostituzione del dott. Perco Emo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: TURNATURI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1968
Registro n. 13 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 326

(145)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1968.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Livorno presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Rocchi dott. Enzo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Cepparello dott. Gabriello, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Fontani rag. Alberto, rappresentante del genio civile;

Bettinetti Ettore, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Gasperetti dott. Giuseppe, rappresentante dello ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Del Punta Enzo, Marzi Vinicio, Valtriani Angiolo, Montauti Alberto, Faccendoni Pietro, Paini Angelo e Gasparri Ilio, rappresentanti dei lavoratori;

Bandinelli Natale, Ieracitano Antonino, Mannucci dott. Ettore e Galli Silvano, rappresentanti dei datori di lavoro;

Consensi rag. Isidoro, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1968

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1968
Registro n. 14 Lavoro e prev. soc., foglio n. 20

(209)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1968.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Cuneo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Cuneo presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Gallo dott. Enrico, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Ghibaudo dott. Calisto, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Odifreddi 1° geom. Santo, rappresentante del genio civile;

Giraudo cav. Michele, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Bagnis dott. Giuseppe, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Bertolino cav. Roberto, Cerruti Giuseppe, Signanini cav. Paolo, Angeloni Francesco, Capellaro Giacomo, Achino Vittorio e Lunati Giov. Battista, rappresentanti dei lavoratori;

Giacomino Giovanni, Peano comm. Angelo, Bonino rag. Ezio e Perlo cav. uff. Giovanni, rappresentanti dei datori di lavoro;

Cardone Mario, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250, art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1968

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1968
Registro n. 14 Lavoro e prev. soc., foglio n. 19

(210)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1968.

Approvazione del nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Pavia, di 1ª categoria, con sede in Pavia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Pavia, di 1ª categoria, con sede in Pavia, approvato con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1946 e modificato con decreti ministeriali in data 5 dicembre 1953 e 25 febbraio 1960;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione del predetto monte in data 11 aprile 1968 e dal presidente del ripetuto monte in data 8 ottobre 1968;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Pavia, di 1ª categoria, con sede in Pavia, allegato al presente decreto, composto di cinquantaquattro articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1968

Il Ministro: COLOMBO

STATUTO

TITOLO I

Costituzione, sede, scopo, patrimonio

Art. 1.

Il Monte di credito su pegno di Pavia, già sotto il titolo di Monte di pietà, fu fondato nel 1493 dal Beato Bernardino da Feltre; poi dotato e riconosciuto dal comune di Pavia nel 1828, concentrato nella Congregazione di carità con decreto reale 15 luglio 1926, reso autonomo in forza della legge 10 maggio 1938, n. 745.

Esso ha sede in Pavia, è ente morale con personalità giuridica, è classificato in prima categoria ed equiparato alle casse di risparmio ai sensi dell'art. 1 del testo unico 25 aprile 1929, n. 976.

Nella esplicazione dell'attività intesa alla raccolta ed al collocamento dei risparmi, l'istituto assume la denominazione di «Banca del Monte di credito di Pavia».

Esso è regolato dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

Il Monte si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo articolo 53.

Art. 3.

Il Monte svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio del Monte è costituito:

a) dal fondo di dotazione;
b) dal fondo di riserva ordinario;
c) dal fondo di riserva straordinario;
d) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;
e) dal fondo per perdite eventuali;
f) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi del Monte:

1) il consiglio di amministrazione;
2) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 14;
3) il presidente;
4) il collegio sindacale;
5) il direttore generale;
6) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO II

Consiglio di amministrazione

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di cinque consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono nominati come segue: uno dall'amministrazione provinciale di Pavia, due dall'amministrazione comunale di Pavia, due dalla camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Pavia.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Quando l'ente cui spetta la nomina non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto di Pavia.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti tra cittadini italiani di piena capacità civile annoverabili fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 7.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti e funzionari nonchè, fino al secondo grado incluso, i parenti e gli affini degli impiegati del Monte.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con il Monte e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 8.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica quattro anni e possono essere confermati. I componenti il consiglio di nomina non governativa durano in carica pure quattro anni e sono confermabili.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissione o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 9.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 10.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione del Monte ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale del Monte e delle gestioni ad esso aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale del Monte e sulla loro applicazione per la parte dei contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 14, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 39 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il miglior andamento del Monte e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del consiglio, del comitato e delle commissioni e sulla retribuzione del collegio sindacale con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

10) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

11) sul bilancio annuale;

12) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

13) sull'apertura e chiusura delle dipendenze del Monte ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

14) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

15) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 1.000.000 o durata superiore ad anni 9;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 3.000.000;

17) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti del Monte già estinti;

18) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

19) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 3.000.000;

20) sull'eventuale nomina di rappresentanti del Monte in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale il Monte partecipa.

Art. 11.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'articolo 19, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale del Monte.

Art. 12.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno due membri o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di antonomia di cui al punto 8) dell'art. 10 e quelle di cui allo art. 14 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto fra i dirigenti o i funzionari dell'istituto. I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 13.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Il consigliere dichiarato decaduto non potrà essere nominato nel triennio successivo.

TITOLO III

Comitato

Art. 14.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di un consigliere nominato annualmente dal consiglio, e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 15.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 16.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 12.

TITOLO IV

Presidente

Art. 17.

Il presidente ha la rappresentanza legale del Monte. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sulle esecuzioni delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale del Monte.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dal Monte, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 12 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza del Monte.

TITOLO V

Collegio sindacale

Art. 18.

Presso il Monte funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le casse di risparmio ed i monti di credito su pegno di 1ª categoria, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403 e 2407 del codice civile

Di essi, uno è nominato dall'associazione fra le casse di risparmio italiane, uno dall'amministrazione comunale di Pavia, uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia.

Quando l'ente cui spetta la nomina non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto di Pavia.

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio, e sono confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato.

La retribuzione dei membri del collegio sindacale è fissata dal consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza.

Valgono per i sindaci la disposizione di che all'ultimo comma dell'art. 6, nonchè tutte le disposizioni di che all'art. 7 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 10, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO VI

Direttore generale

Art. 19.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, può intervenire alle runioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6) dell'art. 10;

b) è capo di tutti i servizi e del personale del Monte;

c) indirizza l'attività del personale del Monte sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e firma quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia vuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso con l'approvazione del presidente nel caso di personale avente qualifica di dirigente;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze del Monte.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi del Monte, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 20.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 21.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, nello ordine, da un dirigente o da un funzionario del Monte allo uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO VII

Personale

Art. 22.

Le funzioni esecutive del Monte sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 23.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con il Monte, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente del Monte venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con il Monte prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza del Monte, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO VIII

Filiali

Art. 24.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

TITOLO IX

Operazioni passive

Art. 25.

Il Monte riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti.

I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali il Monte abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 26.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per il Monte

Art. 27.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità del Monte in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato.

I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti del Monte se non gli siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge.

Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 28.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con il Monte. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato al Monte Il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 29.

Il Monte può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10 per cento dei depositi complessivi raccolti dal Monte.

Art. 30.

Il Monte può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 31.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico al Monte di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tale caso i prelievi potranno essere fatti dal Monte che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 32.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 33.

Il Monte riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che il Monte raccoglie mediante emissioni di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 34.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi del Monte. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 25.

Art. 35.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano il Monte se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 36.

I depositanti debbono presentare almeno una volta allo anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera il Monte da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente alla annotazione dell'ultima operazione da parte del Monte.

Art. 37.

Il Monte può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati. Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 38.

Il Monte può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 39, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO X

Operazioni attive

Art. 39.

I capitali amministrati dal Monte sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio, agli Istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza del Monte, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dal Monte stesso o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, provincie e comuni o da loro aziende in forza di leggi o convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali il Monte disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 40 e 41 in merito ai limiti di fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) prestiti ai sensi della legge sui monti di credito su pegno;

s) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre casse di risparmio e monti di credito su pegno di prima categoria, Istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri Istituti di credito dei quali il Monte è partecipante, con l'osservanza delel modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

t) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

u) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino il Monte a compierle anche in deroga al proprio statuto;

v) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — il Monte potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 40.

Le operazioni creditizie effettuabili dal Monte ai sensi del precedente art. 39 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio del Monte, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza.

Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 41.

Nel limite massimo di fido pari al 3 per cento del patrimonio — salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, allo organo di vigilanza — il Monte può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 42.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 39 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10 per cento.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dello art. 39, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia del Monte, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*) dell'art. 39.

Art. 43.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà del Monte accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 44.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 39 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dal Monte non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa al Monte, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore del Monte; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 45.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i cinque anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni cinque; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri cinque anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni cinque con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50 per cento del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 46.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 39 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 39 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 39, potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 47.

Le operazioni di cui alla lettera *u*) dell'art. 39 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 48.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39; complessivamente 15 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39: complessivamente 18 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 1 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazione di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 1 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *t*) dell'art. 39 con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio ed i monti di credito su pegno di 1ª categoria, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50 per cento del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 10 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Art. 49.

La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 per cento delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia.

TITOLO XI

Operazioni varie

Art. 50.

Il Monte può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia o in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente, previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 40 e 41 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dal Monte, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 39, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle casse di risparmio ed i monti di credito su pegno di 1ª categoria;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per il Monte.

Art. 51.

Il Monte può assumere, con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 52.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con il Monte abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove il Monte stesso ha la sede centrale.

TITOLO XII

Bilancio

Art. 53.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione, entro il 31 marzo approva il bilancio sentito il collegio sindacale, e delibera sull'assegnazione di almeno cinque decimi degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 54.

Il Monte ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione del Monte, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali il Monte ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(131)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1968.

Nomina di sei consiglieri di amministrazione dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese », con sede a Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 25 marzo 1958, n. 316, recante modifiche alle norme del regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, concernente il riordinamento dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese »;

Considerato che in attuazione del disposto dell'art. 1 della citata legge n. 316 spetta al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nominare, con proprio decreto, sei membri del consiglio di amministrazione dell'ente stesso, di cui tre in rappresentanza dei consumatori e tre dei lavoratori, su designazione, rispettivamente, delle amministrazioni provinciale e comunale di Torino e delle associazioni sindacali che operano in detta provincia;

Visto l'art. 7 del regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, concernente la durata in carica dei consiglieri di amministrazione dell'ente;

Considerato che il consiglio di amministrazione dell'ente è scaduto per compiuto triennio e che pertanto occorre procedere alla nomina dei nuovi consiglieri di amministrazione di cui al citato art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 316;

Viste le designazioni a tal fine effettuate dagli organismi interessati;

Decreta:

Sono nominati consiglieri d'amministrazione dell'ente morale « Alleanza cooperativa torinese », per la durata di un triennio, a decorrere dal 1° gennaio 1969:

a) in rappresentanza dei consumatori, i signori:

Teppati Giovanni, designato dall'amministrazione provinciale di Torino;

Piovano dott. Carlo e Zucca Mario, designati dalla amministrazione comunale di Torino;

b) in rappresentanza dei lavoratori, i signori:

Garoia Anna, Savio Remo e Antonioli Giovanni, designati dalle associazioni sindacali operanti in provincia di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1968

Il Ministro: BRODOLINI

(159)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nell'« VIII Salone nautico internazionale e nel IX Salone internazionale rimorchio campeggio », in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell' « VIII Salone nautico internazionale e nel IX Salone internazionale rimorchio campeggio » che avrà luogo a Genova dal 1° al 10 febbraio 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(165)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1966 concernente la fusione dei consorzi di bonifica raggruppati Metaponto-Novasiri e Valle del Bradano in unico ente, denominato consorzio di bonifica del Bradano e Metaponto.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1968 al registro n. 16, foglio n. 235, ad integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1966 di fusione dei consorzi di bonifica Metaponto-Novasiri e Valle del Bradano in unico ente, è stato disposto che il comprensorio del consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto, è costituito dall'insieme dei comprensori di Metaponto-Novasiri e della Valle del Bradano ed il nuovo ente succede in tutti i diritti ed obbligazioni nonchè nelle attività e passività dei consorzi stessi.

(347)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della prima cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica presso la facoltà di farmacia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di farmacia dell'Università di Roma è vacante la prima cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(419)

Vacanza della cattedra convenzionata di storia della filosofia presso la facoltà di magistero dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra convenzionata di storia della filosofia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(453)

Vacanza della cattedra di matematiche superiori presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania, è vacante la cattedra di matematiche superiori alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(454)

Vacanza della cattedra di psicologia presso la facoltà di magistero dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di psicologia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(455)

Vacanza della cattedra di matematica finanziaria presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di matematica finanziaria alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(456)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 16-VA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che i punzoni recanti il marchio d'identificazione « 16-VA », a suo tempo assegnato alla ditta Fontana Pietro, con sede in Cassano Magnago (Varese), via S. Giulio n. 57, devono considerarsi smarriti e pertanto fuori corso perchè il titolare della ditta predetta, deceduto nell'anno 1944, non li ha restituiti a questo Ministero per la conseguente deformazione.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Varese.

(303)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montedoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1969, il comune di Montedoro (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.147.977, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(353)

Autorizzazione al comune di Boscotrecase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1969, il comune di Boscotrecase (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(354)

Autorizzazione al comune di Monte Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1969, il comune di Monte Sant'Angelo (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 204.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(356)

Autorizzazione al comune di Pompei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1969, il comune di Pompei (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 167.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo dèl mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(355)

Autorizzazione al comune di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1969, il comune di Bologna viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.487.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(357)

Autorizzazione al comune di Forlì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 gennaio 1969, il comune di Forlì viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.116.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(358)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 12

Corso dei cambi del 20 gennaio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,15	624,10	624,21	624,175	624,10	624,15	624,17	624,175	624,15	624,18
$ Can	581,60	581,60	581,25	581,70	581 —	581,60	581,75	581,70	581,60	581,90
Fr Sv.	144,37	144,40	144,37	144,385	144,40	144,36	144,385	144,385	144,37	144,37
Kr. D.	83,15	83,14	83,15	83,15	83,10	83,15	83,145	83,15	83,15	83,15
Kr. N.	87,25	87,25	87,32	87,27	87,30	87,25	87,27	87,27	87,25	87,25
Kr. Sv.	120,74	120,73	120,78	120,745	120,70	120,74	120,735	120,745	120,74	120,65
Fol	172,51	172,55	172,65	172,58	172,40	172,51	172,59	172,58	172,51	172,50
Fr. B.	12,44	12,432	12,4425	12,44	12,43	12,44	12,434	12,44	12,44	12,44
Franco francese	126 —	126 —	126,07	126,02	125,95	126 —	126,03	126,02	126 —	126 —
Lst.	1489,50	1489,45	1489,80	1489,60	1489 —	1489,50	1489,75	1489,60	1489,50	1489,60
Dm. occ.	155,95	155,95	156 —	155,99	155,90	155,95	156,03	155,99	155,95	155,98
Scell. Austr.	24,13	24,13	24,14	24,1370	24,10	24,14	24,1395	24,170	24,13	24,135
Escudo Port.	21,88	21,89	21,89	21,89	21,70	21,88	21,90	21,89	21,88	21,88
Peseta Sp.	8,95	8,95	8,945	8,9540	8,95	8,95	8,9575	8,9540	8,95	8,95

Media dei titoli del 20 gennaio 1969

Titolo	
Rendita 5 % 1935	104,225
Redimibile 3,50 % 1934	99,90
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,675
» 5 % (Ricostruzione)	96,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	98,15
» 5 % (Città di Trieste)	96,65
» 5 % (Beni Esteri)	95,60
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,375
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,45
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,175
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,15
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,075
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,125

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 gennaio 1969

Valuta	
1 Dollaro USA	624,172
1 Dollaro canadese	581,725
1 Franco svizzero	144,385
1 Corona danese	83,147
1 Corona norvegese	87,27
1 Corona svedese	120,74
1 Fiorino olandese	172,585
1 Franco belga	12,437
1 Franco francese	126,025
1 Lira sterlina	1489,675
1 Marco germanico	156,01
1 Scellino austriaco	24,138
1 Escudo Port.	21,895
1 Peseta Sp.	8,956

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507, 23 maggio 1960, n. 671, 24 gennaio 1962, n. 46 e 4 luglio 1967, n. 638, recanti norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Accertato che, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, sono attualmente disponibili ventitre posti;

Ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Considerato che, ai sensi del suindicato art. 3, terzo comma, del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono essere messi a pubblico concorso altri sette posti;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996 e 12 gennaio 1968, n. 166, recanti norme per i concorsi nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a trenta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

Art. 2.

Dei trenta posti messi a concorso due sono riservati a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca di cui all'art. 9 e che risultino idonei nelle prove di cui all'art. 8;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui all'art. 8 e superino la prova scritta e orale di lingua italiana di cui all'art. 9.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *A*) e *B*), saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Requisiti per l'ammissione

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) laurea in giurisprudenza, in scienze politiche o in economia e commercio, conseguita in una università della Repubblica.

E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) dei cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; legge 14 marzo 1961, n. 130), salvo il maggior limite di età, previsto, per i cittadini deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, al n. 7, lettera *g*), del presente articolo;

b) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, al n. 7), lettera *f*), del presente articolo;

d) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1) e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a 40 anni nei confronti di coloro che ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera *e*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261.

Per gli assistenti ordinari delle università o degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1, della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci

da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani e alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o di lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *c*), del presente articolo, che siano disoccupati;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, dei salariati di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto delle amministrazioni statali, che non siano in possesso del titolo di studio, di cui alla lettera *A*) del precedente art. 3, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di quaranta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali prestano servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande saranno presentate o perverranno, per qualsiasi motivo, alle prefetture, dopo il termine prescritto.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua o le lingue straniere (inglese, francese, tedesco), su cui intendono sostenere la prova orale, di cui al numero 13) dell'art. 8 del presente bando;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo (va indicato anche il numero di codice postale);

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

I candidati che desiderano concorrere anche ai posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendono sostenere le prove di cui all'art. 8 in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca di cui all'art. 9, ovvero le propre di cui all'art. 8 in lingua tedesca e la prova scritta e orale in lingua italiana di cui all'art. 9.

La firma in calce alla domandata deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 7.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 8.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale e si effettua in base al seguente programma:

1) diritto costituzionale e diritto amministrativo;

2) diritto privato;

3) economia politica, scienza delle finanze e cenni di politica economica;

4) legislazione speciale amministrativa;

5) elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato;

6) diritto del lavoro;

7) diritto tributario;

8) diritto ecclesiastico;

9) diritto penale (codice penale: libro I; libro II, Titoli II e VII) e procedura penale (libri, I, II e III);

10) diritto internazionale, con particolare riguardo ai trattati concernenti le Comunità europee (Consiglio d'Europa, CECA, EURATOM, CEE);

11) storia della civiltà greco-romana (periodo aureo della Grecia e storia romana dalle guerre puniche a Diocleziano) e della civiltà italiana (dalle scoperte geografiche ai nostri giorni), con cenni di storia della letteratura e dell'arte ad esse collegate;

12) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche);

13) lingua straniera (francese o inglese o tedesco, a scelta del concorrente).

Le prove scritte vertono sulle materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale verte su tutto il programma.

La legislazione speciale amministrativa, di cui al n. 4) è la seguente:

a) ordinamento del Ministero dell'interno e del personale:

regio decreto 15 aprile 1940, n. 452, sull'ordinamento dell'amministrazione centrale del Ministero dell'interno e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'interno, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

b) pubblica sicurezza:

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

c) ordinamento regionale, provinciale e comunale:

testi unici della legge comunale e provinciale, approvati con regi decreti 4 febbraio 1915, n. 148 e 3 marzo 1934, n. 383 (per le parti tuttora in vigore), e successive modificazioni ed integrazioni; regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297 (per le parti tuttora in vigore); legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei consigli provinciali e successive modificazioni; legge 18 maggio 1951, n. 328, sulle attribuzioni ed il funzionamento degli organi delle amministrazioni provinciali; legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali; testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; legge 17 febbraio 1968, n. 108, sull'elezione dei consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario; testo unico delle leggi sulla assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e successive modificazioni; testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni;

d) assistenza e beneficenza pubblica:

legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e successive modificazioni ed integrazioni; legge 3 giugno 1937, n. 847, e regio decreto-legge 14 aprile 1944, n. 125, sugli enti comunali di assistenza; decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, sulla istituzione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica;

e) espropriazione per pubblica utilità:

legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di pubblica utilità, e successive modificazioni;

f) urbanistica:

legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica), e successive modificazioni ed integrazioni.

Nella prova orale sulla lingua straniera, di cui al n. 13), il candidato deve dimostrare di saper tradurre dalla lingua italiana nella lingua straniera e viceversa.

Il candidato può chiedere di sostenere la prova in più di una lingua straniera, tra quelle comprese nel programma di esame, e qualora dimostri di saper tradurre dall'italiano nella lingua straniera e viceversa potrà conseguire un maggior punteggio, non superiore ad un decimo, a termini dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, numero 996.

Il maggior punteggio, assegnato ai sensi del precedente comma, è aggiunto alla votazione complessiva di cui all'art. 15 del presente bando.

Art. 9.

I candidati che aspirano a concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 2) del presente bando, devono, oltre alle prove di cui all'art. 8 (tali prove vanno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *A*) del ricordato art. 2, una prova scritta e orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano in tedesco viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua tedesca consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua;

2) quelli di cui alla lettera *B*) dello stesso art. 2, una prova scritta ed orale di lingua italiana.

La prova scritta di lingua italiana consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano in italiano viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua italiana consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte, con l'indicazione delle aule in cui tali prove si svolgeranno, sarà comunicato, non meno di quindici giorni prima, ai candidati ammessi al concorso. Del diario verrà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 11.

Alla prova orale, che avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 12.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 13.

I candidati che, nella prova orale, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 12, i documenti (indicati nel successivo art. 14), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 14.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 13, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, numero 1539;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal successivo n. 14), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova ed orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove e gli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 15) rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova ed orfano di caduto sul lavoro ed equiparato: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione.

I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre decreto di concessione di pensione di guerra ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860-Od. 6. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200-Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati. Per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, ex combattenti della guerra 1940-45, pargiani combattenti o sminatori, sarà sufficiente il foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615-Dm-104-Om del Ministero della difesa-Esercito Ufficio organizzazione e metodi;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, numero 27;

c) per i profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dello art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

19) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 15.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge), viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 16.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione, dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 17.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 18.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 3 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare, il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 13;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in s.p.e. ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra e civili di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176; identico certificato dovrà essere prodotto dai candidati, invalidi per servizio, giusta quanto previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio alla visita collegiale di controllo prevista dall'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dall'art. 7 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I candidati mutilati e invalidi del lavoro devono produrre una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado dell'invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro, a norma dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1966, numero 851.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi del lavoro alla visita di controllo di cui all'art. 7 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I candidati, invalidi civili, sono tenuti a presentare la dichiarazione della commissione provinciale sanitaria di cui allo art. 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia della stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una delle amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 19.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente art. 18 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 18.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona debbono essere contenute in un unico documento.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 20.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per la ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti.

Art. 21.

I vincitori del concorso sono nominati consiglieri di terza classe in prova della carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione civile dell'interno con il seguente trattamento economico netto mensile:

stipendio	L.	83.745
indennità integrativa speciale	»	19.190
assegno integrativo mensile non pensionabile	»	2.656
Totale netto mensile	L.	105.591

oltre alla 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, gettoni di presenza per partecipazione a commissioni, indennità di missione per incarichi fuori dalla sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 22.

Il presente decreto è stato adottato, tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente di servizio 3° della divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 2 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: SPASTANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1968
Registro n. 33, *foglio n.* 156

(12247)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso nazionale per la esecuzione di un'opera d'arte destinata alla decorazione del fabbricato sede degli istituti scientifici dell'Università di Sassari.

IL RETTORE

Vista la legge 29 luglio 1949, n. 717;

Vista la legge 3 marzo 1960, n. 237;

Visto il decreto rettorale in data 15 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 4 luglio 1968, con il quale è stato bandito il concorso nazionale, datato 26 ottobre 1967, per l'esecuzione di un'opera d'arte destinata alla decorazione del fabbricato sede degli istituti scientifici dell'Università degli studi di Sassari, per un importo complessivo di L. 3.315.000;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice di cui all'art. 3 della citata legge 3 marzo 1960, n. 237;

Vista la nota n. 3193 in data 25 ottobre 1968, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha nominato i seguenti rappresentanti delle categorie dei pittori e degli scultori in seno alla suddetta commissione:

1) Prof. Federico Cilia, designato dal Sindacato italiano artisti belle arti aderente alla CISL;

2) Prof. Giovanni Frangini, designato dall'Unione sindacale artisti italiani belle arti aderente all'UIL;

3) Prof.ssa Nilla Sesta, designata dal Sindacato italiano pittori scultori incisori SIPSI-FISAP;

Considerato che a far parte della commissione giudicatrice dell'opera anzidetta sono state prescelte, quali rappresentanti dell'amministrazione dell'università, le seguenti persone:

1) Prof. Carissimo Biagini, straordinario nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari;

2) Prof. Paolo Arcangeli, straordinario nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari;

3) Prof. Roberto Trave, ordinario nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Sassari;

4) Prof. Mario Delitala, pittore;

Decreta:

La commissione giudicatrice dell'opera d'arte da eseguire nell'edificio destinato a sede degli istituti scientifici dell'Università di Sassari è costituita come segue:

1) Prof. Carissimo Biagini, straordinario dell'Università;

2) Prof. Paolo Arcangeli, straordinario dell'Università;

3) Prof. Roberto Trave, ordinario dell'Università;

4) Prof. Mario Delitala, pittore;

5) Dott. Roberto Carità, sovrintendente ai monumenti e gallerie per le province di Sassari e Nuoro;

6) Ing. Silvano Costa, ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Cagliari, progettista dell'opera;

7) Prof. Federico Cilia, nominato dal Ministero della pubblica istruzione in base a designazione del Sindacato italiano artisti belle arti, aderente alla CISL;

8) Prof. Giovanni Frangini, nominato dal Ministero della pubblica istruzione in base a designazione dell'Unione sindacale artisti italiani belle arti, aderente all'UIL;

9) Prof.ssa Nilla Sesta, nominata dal Ministero della pubblica istruzione in base a designazione del Sindacato italiano pittori scultori incisori SIPSI-FISAP.

Sassari, addì 11 dicembre 1968

Il rettore: PAU

(227)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA

Riapertura dei termini per la presentazione degli elaborati e dei documenti concernenti il concorso per l'ideazione e la realizzazione di opere artistiche per l'abbellimento della sede delle facoltà di giurisprudenza e di lettere e filosofia dell'Università di Macerata.

IL RETTORE

Vista la legge 29 luglio 1949, n. 717;

Vista la legge 3 marzo 1960, n. 232;

Visto il decreto rettorale 5 agosto 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 28 agosto 1968, con il quale è stato bandito il concorso per l'ideazione e la realizzazione di due opere artistiche destinate all'abbellimento dell'edificio sede delle facoltà di giurisprudenza e di lettere e filosofia;

Considerato che entro il prescritto termine non è pervenuto a questa Università degli studi nessun elaborato per l'opera n 1;

Considerata l'opportunità di concedere un ulteriore termine per la presentazione degli elaborati per l'opera n. 1 del bando citato;

Vista la delibera in data 12 dicembre 1968 con la quale il consiglio di amministrazione ha autorizzato la riapertura dei termini per la presentazione di elaborati per la citata opera n. 1;

Decreta:

Sono riaperti i termini per la presentazione degli elaborati e dei documenti prescritti per la seguente opera artistica, di cui al bando di concorso 5 agosto 1968: « Opera n. 1: n. 2 bassorilievi in bronzo di forma circolare, uno ispirantesi alla storia dello studio maceratese e dei suoi stemmi, uno alla vita del pensiero e della scienza. Essi, del diametro di circa m. 1,00, dovranno essere montati negli appositi alloggiamenti creati nella parte a rivestimento ligneo sul fondo del nuovo androne: L. 2.700.000 ».

L'elaborato ed i documenti prescriti dall'art. 2 del bando di concorso 5 agosto 1968, dovranno pervenire all'Università degli studi di Macerata a cura, spese e rischio del concorrente entro novanta giorni naturali consecutivi a quello dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Macerata, addì 4 dicembre 1968

Il rettore: VALENTE

(229)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Sostituzione di componenti la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 393 del 15 febbraio 1966, modificato con decreto n. 327/8 del 25 gennaio 1968, con il quale è stato provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Menfi e S. Angelo Muxaro;

Viste le note della prefettura di Agrigento numeri 6289 e 6290 del 23 dicembre 1968, con le quali il dott. Giuseppe Castelli, ff. vice prefetto ispettore, e il dott. Vincenzo Lana, direttore di sezione, venagono designati rispettivamente quali presidente e componente della commissione predetta, in sostituzione del dott. Sebastiano Porracciolo e del dott. Angelo Carrelli;

Considerata la necessità di procedere alle sostituzioni in parola;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica dei precedenti decreti n. 393 del 15 febbraio 1966 e n. 327/8 del 25 gennaio 1968, il dott. Giuseppe Castelli, ff. vice prefetto ispettore, e il dott. Vincenzo Lana, direttore di sezione della prefettura di Agrigento, sono nominati rispettivamente presidente e componente della commissione giudicatrice del concorso in premessa, in sostituzione del dott. Sebastiano Porracciolo e del dott. Angelo Carrelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, nonchè in quello della prefettura di Agrigento e dei comuni interessati.

Agrigento, addì 9 gennaio 1969

Il medico provinciale: ASARO

(307)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.